



**Relazione sullo stato di attuazione
della razionalizzazione periodica
delle partecipazioni societarie
detenute al 31 dicembre 2020
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale
n. 30 del 30/12/2021
(ai sensi dell'art. 18 della L.P. 1/2005
e dell'art. 20 c. 4 del D.Lgs. 175/2016)**

AGGIORNAMENTO

Allegato alla deliberazione della
Giunta Comunale n. 69 dd. 29.12.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sartori dr. Marco
firmato digitalmente

Indice generale

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE DAL COMUNE DI FORNACE.....	6
RELAZIONE IN MERITO ALL'ATTUAZIONE.....	6
PARTECIPAZIONI DIRETTE:.....	6

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 nr. 175 impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società presso le quali detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al c. 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il c. 3 dello stesso articolo prevede che tanto il provvedimento quanto il piano di razionalizzazione vengano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno.

Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, il Legislatore Provinciale ha recepito il Decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute, in parte prevedendo una diversa disciplina locale.

Nello specifico, per quanto concerne la tematica in oggetto la Legge Provinciale dd. 29 dicembre 2016 nr. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 nr. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli Enti Locali procedano alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 18 c. 3 bis 1 della Legge Provinciale nr. 1 del 2005 e dall'art. 24 c. 4 della Legge Provinciale n. 27 del 2010, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Gli obiettivi sottesi a tutti gli adempimenti imposti dalla Riforma Madia si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel* e *per* il mercato. Quale ultimo tassello di tale progetto, il Decreto Legislativo dd. 19 agosto 2016 nr. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) si connota per la qualificazione della revisione straordinaria e delle razionalizzazioni periodiche, quale strumento foriero di misure di effettivo efficientamento della gestione delle società partecipate e per il fatto di rendere ancora più stringente, nonché non più procrastinabile, l'effettiva razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Prova in tal senso sono, fra l'altro, le sanzioni imposte in caso di inadempimento, la tempistica attuativa dettata e *in primis* i nuovi e più stringenti requisiti di legittima detenibilità delle stesse partecipazioni e di convenienza economico-finanziaria. È opportuno chiarire che l'effettivo oggetto della razionalizzazione periodica sono tutte le partecipazioni detenute al 31 dicembre di ogni anno, sia dirette che indirette.

Ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. f) del D.Lgs. dd. 19 agosto 2016 nr. 175, per *partecipazione* si intende «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» e, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. g) del D.Lgs. dd. 19 agosto 2016 nr. 175, per *partecipazione indiretta* si intende «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica». In virtù della clausola di salvaguardia, la normativa locale – e più precisamente l'art. 7 della L.P. 19/2016 al comma 11 – rimanda ai contenuti dell'art. 18 c. 3 bis 1 della L.P. 1/2005 e dell'art. 24 c. 2 della L.P. 27/2010 per quanto concerne i principi e le regole sulla base delle quali impostare la razionalizzazione periodica, stabilendo che alla stessa si proceda a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

In base all'art. 18 c. 3 bis e bis 1 della L.P. 1/2005 nr. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 c. 4 della L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) società che non possono essere detenute in conformità all'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali) c. 1 della Legge Provinciale dd. 27 dicembre 2010 nr. 27 (a titolo esemplificativo: vincolo di scopo, di attività e di forma, meglio dettagliato nel successivo paragrafo);
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a

250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;

e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
oppure sussiste la:

- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24 c. 1 della Legge Provinciale nr. 27 del 2010.

L'art. 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali) c. 1 della Legge Provinciale dd. 27 dicembre 2010 nr. 27, da ultimo modificato con la L.P. 19/2016, e richiamato alla precedente lett. a), individua invece i presupposti legittimanti il mantenimento di una società.

Di conseguenza, rinviando la norma provinciale all'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175, le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

A mente dell'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175 «Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza in tali società». Viene così imposto il rispetto del cosiddetto **vincolo di scopo**.

Il comma successivo dello stesso articolo prescrive in modo tassativo ed esclusivo le attività che possono essere svolte attraverso lo strumento societario, ovvero impone un **vincolo di attività**, recitando testualmente:

«Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tuttavia se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le due condizioni sopra delineate, ovvero il vincolo di scopo e il vincolo di attività, si intendono rispettate e sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività».

Si sottolinea, infine, quanto precisa l'ultimo periodo del c. 4 dell'art. 24 della L.P. 27/2010, così come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016: «La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti

strumentali di diritto pubblico e privato».

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 18 bis c. 7 e c. 10 della L.P. 1/2005, così come da ultimo modificata dalla L.P. 19/2016, è prevista un'intesa fra la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali atto a individuare le misure che gli Enti Locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate dagli Enti Locali medesimi anche in via indiretta.

A livello nazionale, il provvedimento di razionalizzazione periodica deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto Legge nr. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione dd. 11 agosto 2014 nr. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di Conti competente ai sensi dell'art. 5 c. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 nr. 175. Inoltre, verrà pubblicato sul sito internet comunale sub sezione "Amministrazione trasparente".

Nell'ambito territoriale locale, ai sensi dell'art. 18 c. 3-bis della L.P. nr. 1/2005 e dall'art. 24 c. 4 della L.P. nr. 19/2016, e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentori di partecipazioni in società che integrino i presupposti nelle norme citate.

La norma provinciale attribuisce quindi alla ricognizione cadenza triennale, conferendo carattere facoltativo all'aggiornamento annuale.

In ogni caso, a prescindere dallo svolgimento di una nuova ricognizione, risulta necessario provvedere a relazionare, entro il 31 dicembre, in merito all'attuazione del programma di razionalizzazione, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. nr. 1/2005 e art. 20 del D.Lgs. nr. 175/2016, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dd. 30 dicembre 2020.

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE DAL COMUNE DI FORNACE

Si allega l'elenco delle società a partecipazione diretta come da rilevazione approvata con deliberazione consiliare n. 30 dd. 30.12.2020. Sono inoltre descritte le modifiche avvenute a tutt'oggi come da deliberazione del consiglio comunale n. 41 dd.28.12.2022

	SOCIETA' PARTECIPATA DIRETTAMENTE	% partecipazione	SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE	% partecipazione DELLA SOCIETA'
<i>Società partecipate</i>	Ice Rink Pinè Srl	2,60%	nessuna	
	AmAmbiente Spa	0,1510%	Trentino Riscossioni Spa	0,002%
			Primiero Energia Spa	7,56%
			Dolomiti Energia Spa	6,38%
			Dolomiti Energia Holding SpA	3,02%
			Distretto Tecnologico Trentino Scarl	0,50%
			SET DISTRIBUZIONE SPA	7,63%
	Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè Valle di Cembra (in liquidazione)	2,96%	Ice Rink Pinè Srl	4,31
			Sviluppo Turistico Grumes Srl	2,25
	Trentino Digitale Spa	0,0061%	Consorzio Centro Servizi (Delibera G. P. 1595/2013)	12,50%
	Trentino Riscossioni Spa	0,0127%	Consorzio Centro Servizi (Delibera G. P. 1595/2013)	12,5%
	Consorzio dei Comuni Trentini	0,54%	SET DISTRIBUZIONE Spa	0,05%
			Federazione Trentina della Cooperazione	0,139%
			Cassa Rurale di Trento	0,4578%
	SO.GE.CA.	1,00%	nessuna	
	DOLOMITI HOLDING SPA	0,00098%		

RELAZIONE IN MERITO ALL' ATTUAZIONE

Il comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 prevede: *“in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*

Si procede quindi all'analisi delle partecipazioni societarie per le quali nel provvedimento erano previste misure di razionalizzazione.

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Per la società **Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra Srl**

Considerato che nella relazione approvata con deliberazione consiliare n.30/2021 si rilevava *“ che è in corso il processo di armonizzazione stabilito dalla l.p. n 8 del 12.08.2020 che ha definito il nuovo ambito territoriale Val di Fiemme, Altopiano di Pinè e Val di Cembra; pertanto l'Apt Pinè Cembra di fatto entro il 31.12.2021 dovrà essere messa in liquidazione e l'operatività della*

gestione passerà alla nuova Apt Fiemme Pinè Cembra”.

In data 28.01.2022 l'assemblea dei soci di Apt ha approvato la messa in liquidazione della società; infatti da visura camerale la società risulta in liquidazione dal 04.02.2022.

Si ricorda inoltre che con deliberazione consiliare n.31 dd.21.10.2022 il Comune di Fornace decideva *“di richiedere alla Giunta Provinciale la variazione della configurazione territoriale d'ambito, attualmente definita dalla tabella A allegata alla Legge Provinciale 12 agosto 2020, nr. 8, con spostamento dei Comuni di Albiano, Baselga di Pinè, Bedollo e Fornace dall'ambito nr. 2 Val di Fiemme, Altopiano di Pinè e Val di Cembra all'ambito nr. 8 Trento, Monte Bondone, come consentito dal c. 3 dell'art. 5 della citata Legge Provinciale 8\2020 e dall'art. 5 del D.P.P. 22 marzo 2021, nr. 8-42/Leg.”.*

Con deliberazione n. 26 dd. 12.10.2023, il comune di Fornace decideva di aderire, mediante l'acquisizione di n. 1 quota del valore unitario di Euro 5.000,00 alla società Azienda per il turismo Trento, Monte Bondone S.cons. a r.l. con sede a Trento in via Torre verde n. 7 P IVA 01850080225.

L'acquisto della quota non è ancora perfezionato e quindi non si trova ancora nella tabella riassuntiva.

Partecipazioni indirette

Per la società **Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC** :

La relazione approvata con la deliberazione consiliare n. 30/2021 riportava:

“... L'Ente locale, congiuntamente alle altre amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, ha dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021. L'Ente locale darà conto delle azioni intraprese mediante apposita relazione, da adottarsi - ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis l.p. n. 1/2005, entro il 31 dicembre 2021.

Tenuto conto che, a seguito un apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 maggio 2020, nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione; dalle informazioni disponibili, il Consorzio tenterà di dismettere la stessa, mediante altre strategie che ne consentano una equa monetizzazione, ivi compresa l'alienazione a trattativa privata, in presenza di un eventuale compratore, l'esercizio del diritto di recesso o la vendita della partecipazione alla stessa Cassa di Trento, ove consentito dallo Statuto sociale...”

Il Consorzio, nel trasmettere i dati relativi al censimento periodico delle partecipazioni al 31.12.2021, evidenziava la razionalizzazione tramite cessione a titolo oneroso della partecipazione nella società Cassa Rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC, ed indicava quale termine di conclusione del procedimento il 30.06.2023. Successivamente, il Consorzio comunicava quanto segue.

L'avviso pubblico, peraltro, non ha consentito di individuare alcun acquirente. Nessuna ulteriore opportunità di alienazione della partecipazione in oggetto si è, fino ad oggi palesata, verosimilmente in considerazione della scarsa appetibilità della stessa sul mercato, trattandosi di partecipazione in società bancaria a carattere cooperativo, a cui non consegue la distribuzione di dividendi né la possibilità di esercitare diritti sociali in misura diversa da quelli riconosciuti mediante richiesta di adesione diretta alla Società. D'altra parte, non si sono nemmeno verificati i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso, come delineati dallo Statuto della Cassa. Conseguentemente, l'Assemblea dei soci del Consorzio dei Comuni Trentini, in data 10 maggio 2023, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di tentare ulteriormente la dismissione della partecipazione in oggetto, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione. A tal fine, potrà essere effettuata la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico per l'alienazione della partecipazione, ovvero si potrà ricorrere alla cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero ancora potrà essere esercitato il diritto di recesso, qualora si verificassero le condizioni previste dallo statuto della partecipata. La dismissione dovrà comunque assicurare una equa valorizzazione

economica dei titoli ceduti. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data.

Per la società **Sviluppo Turistico Grumes Srl e Ice Rink Pinè Srl** :

Essendo la società tramite Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra Srl in liquidazione dal 04.02.2022 verrà dismessa anche la partecipazione indiretta. Come sopra riportato, la procedura deve ancora essere conclusa.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Come riportato nella relazione di cui alla consiliare n 30/2021, in particolare nella sezione dedicata alla società AMNU SpA, in riferimento agli eventi dopo il 31.12.2020, il Consiglio Comunale di Fornace con deliberazione nr. 14 dd. 27.07.2021, ha approvato il Progetto di Fusione per incorporazione di AMNU S.p.A. in S.T.E.T. S.p.A..

Dalla fusione è nata la società ridenominata "Azienda Multiservizi Ambiente S.p.A.", in sigla AmAmbiente S.p.A.. operativa di fatto dal 01 gennaio 2022.

Il Comune di Fornace detiene quindi lo 0,1510 % del capitale sociale di AmAmbiente S.p.A., che attualmente gestisce i seguenti servizi comunali:

- la gestione del ciclo dei rifiuti urbani compresa l'applicazione e riscossione della tariffa e spazzamento delle strade;
- il servizio di gestione di acquedotto e fognatura compreso la riscossione della tariffa.